



## FAQ

358. Registro RUP ed Elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate | 27.07.2021

### **Come e quando va effettuata la dichiarazione annuale di ottenimento dei 10 Crediti formativi ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro RUP?**

1. Gli attestati relativi non devono essere caricati a Portale ma solamente conservati ai fini della dimostrazione in caso di controlli.
2. Sul Portale va invece effettuata la dichiarazione di aver acquisito i 10 crediti, ma essa va fatta a partire dal 1. Gennaio dell'anno successivo, in quanto l'automatismo di creazione della dichiarazione la riferisce sempre all'anno precedente.

*Ulteriori informazioni: -*

357. Registro RUP ed Elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate | 26.07.2021

### **È possibile prorogare il periodo di iscrizione come RUP provvisorio se non si riesce a frequentare il corso di formazione obbligatoria da 10 ECTS?**

In considerazione:

- della previsione normativa della possibilità di proroga della iscrizione oltre i due anni per motivi straordinari;
- della ridotta offerta formativa annuale idonea all'abilitazione;
- delle oggettive difficoltà organizzative delle Stazioni Appaltanti nel coordinamento della formazione di più RUP provvisori.

A seguito di richiesta specifica e circostanziata a ridosso della scadenza dell'iscrizione nell'Elenco RUP, da parte di un RUP già iscritto alla Formazione obbligatoria, ACP provvederà a prorogare l'iscrizione provvisoria per il tempo necessario a conseguire l'attestato della formazione obbligatoria stessa ai fini dell'iscrizione del RUP come effettivo nell'Elenco.

*Ulteriori informazioni: -*

356. Registro RUP ed Elenco delle Stazioni Appaltanti Qualificate | 01.06.2021

### **Da chi sono finanziati i corsi per RUP?**

Ogni Stazione Appaltante deve sostenere il costo per i corsi frequentati dai propri dipendenti che svolgono la formazione, sia quella universitaria per accedere alla qualifica di RUP effettivo (almeno 10 crediti ECTS), sia quella annuale per mantenere l'iscrizione (almeno 10 crediti formativi).

Chi voglia quindi iscriversi ai corsi deve preventivamente verificarne presso la propria amministrazione la finanziabilità.

In particolare, per i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale viene definita annualmente una quota massima di persone per cui viene finanziata la formazione universitaria, occorre quindi mettersi in contatto con l'Ufficio Sviluppo Personale prima di iscriversi.

Ulteriori informazioni: -

355. Questioni generali e varie | 11.05.2021

### **Considerazioni in merito al concetto di violazione grave ai sensi dell'art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016**

Ai sensi dell'art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016: *“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. (...)”*.

In altre parole, bisogna disporre l'esclusione dell'operatore economico se dal certificato dell'Agenzia delle Entrate emergono violazioni definitivamente accertate di importo superiore ai 5.000 euro (soglia desumibile dall'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973).

*Nulla quaestio* se dal certificato dell'Agenzia delle Entrate emerge una sola violazione definitivamente accertata. In quel caso basterà verificare se l'importo della grave violazione superi la soglia di 5.000 euro.

Come bisogna comportarsi invece se dal certificato dell'Agenzia delle Entrate risultino più violazioni definitivamente accertate, ciascuna delle quali presa singolarmente è inferiore ai 5.000 euro e invece se sommate tra di loro sarebbero superiori a tale soglia?

Ci si chiede, quindi, se le violazioni definitivamente accertate che emergono dal certificato dell'Agenzia delle Entrate vadano sommate tra di loro oppure se debbano essere considerate singolarmente.

A favore della tesi della c.d. sommatoria parrebbe militare il dato letterale dell'art. 48-bis, comma primo, d.P.R. n. 602/1973: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.*

Si può facilmente obiettare però che l'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 si rivolge alle pubbliche amministrazioni che devono compiere a qualunque titolo un pagamento superiore a 5.000 euro. Si tratta, quindi, di un articolo avente una valenza prettamente contabile.

Inoltre, l'art. 80, comma quarto, d.lgs. n. 50/2016, quando richiama l'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, lo fa al fine di individuare la soglia sopra cui una violazione si intende grave.

A favore della tesi della c.d. separazione si può invece citare l'art. 80, comma quarto, secondo periodo, d.lgs. n. 50/2016: *“Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”* Si parla, infatti, di “un omesso pagamento” e non di “uno o più omessi pagamenti”.

A ciò si aggiunga che il TAR per la Lombardia nella sentenza n. 448/2019 ha così statuito: *“in data 9 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate, all’uopo compulsata da Anas, rilasciava un certificato da cui risultavano “definitivamente accertati” debiti rivenienti da tre cartelle di pagamento; in particolare, due erano le cartelle recanti importi rilevanti ai fini che ci occupano (in quanto concretanti “gravi” violazioni)”* e ancora *“Orbene, nella fattispecie de qua agitur, delle tre cartelle di pagamento indirizzate alla società ricorrente una –quella riferita al mancato pagamento di tasse automobilistiche- non mai varrebbe ad integrare una “grave” violazione, stante l’assai basso importo da essa recato. Le altre due cartelle, di contro, afferiscono a debitorie senz’altro rilevanti, di talchè è con esclusivo riferimento a queste ultime che va indagata la esistenza del requisito, normativamente contemplato, dell’“accertamento definitivo”*. Dalla lettura della sentenza parrebbe quindi che il TAR per la Lombardia propenda per una valutazione disgiunta delle violazioni e non per la sommatoria delle stesse.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia dei Contratti Pubblici ritiene di aderire, finché non dovessero emergere motivi per discostarsene, all’indirizzo che analizza separatamente ogni singola violazione e non le somma tra di loro. Ciò posto, la questione non è chiara ed entrambe le tesi potrebbero essere sostenute, se ben motivate. Si tratta, quindi, di una scelta discrezionale rimessa alle singole stazioni appaltanti.

Ulteriori informazioni: -

354. Questioni generali e varie | 03.05.2021

#### **FAQ SU ART. 80, COMMA 5, LETT. C) e C-ter)**

L’art. 80, comma 5, lett. c) prevede che la Stazione appaltante possa escludere dalla partecipazione ad una procedura d’appalto un operatore economico ove la stessa *“dimostrì con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”*; l’art. 80, comma 5, lett. c-ter) consente invece all’Amministrazione aggiudicatrice di escludere l’operatore economico che *“abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”*.

Nel dare indicazione alle Stazioni appaltanti sulle modalità di esercizio di tale potere discrezionale, le Linee Guida ANAC n. 6 specificano che:

*“La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione deve essere valutata nel rispetto del **principio di proporzionalità**, assicurando che:*

*1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;*

*2. l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;*

*3. L’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.*

*Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato.*

*La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di*

violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati".

Con specifico riferimento alle **"significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto"** il Consiglio di Stato ha di recente osservato che "la motivazione sulla gravità delle "significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto" che ne hanno causato la risoluzione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c- ter), non può limitarsi a dare conto di tali carenze ma deve essere adeguata a sorreggere, sotto il profilo sostanziale, la valutazione di gravità effettuata dalla stazione appaltante e quindi il giudizio di definitiva compromissione del rapporto fiduciario con l'appaltatore, ostativo alla sua partecipazione alla gara successiva.

Giova precisare che la gravità delle carenze esecutive del precedente contratto rilevanti ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla gara non è parametrata tanto (o soltanto) al disposto dell'art. 1455 cod. civ. La non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi di tale ultima norma è un presupposto indefettibile della risoluzione del precedente contratto di appalto, laddove l'art. 80, comma 5, lett. c-ter, del codice dei contratti pubblici prende le mosse dalla precedente risoluzione contrattuale, nel senso che, a sua volta, la presuppone come evento contrattuale a monte, già verificatosi e contestato all'appaltatore anche sotto il profilo della non scarsa importanza dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante ex art. 1455 cod. civ. – sia o meno esso ancora sub iudice in ambito civilistico. Ne consegue che la motivazione che la stazione appaltante deve fornire in ordine alla gravità della violazione ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara (oltre che al "tempo trascorso dalla stessa") non consiste tanto nella ripetizione (o addirittura nel rafforzamento), nel procedimento amministrativo di scelta del contraente per l'affidamento di un diverso appalto, degli argomenti posti a fondamento della risoluzione del precedente contratto, bensì nella valutazione della (già riscontrata e contestata) gravità delle violazioni precedenti, in rapporto alla fiducia riposta nell'appaltatore ed alle conseguenze della compromissione del rapporto fiduciario riguardo all'appalto da affidare.

Di qui la differente portata della valutazione della gravità dell'inadempimento riservata al giudice civile -concernendo quest'ultima il rapporto contrattuale (il quale è direttamente l'oggetto del processo civile) e la gravità delle carenze esecutive nell'economia di tale rapporto, come regolato da un determinato contratto - rispetto alla valutazione della gravità delle violazioni pregresse da parte della stazione appaltante nella procedura di gara finalizzata alla scelta del contraente, sulla quale va operato il sindacato giurisdizionale di legittimità amministrativa (che non ha certo ad oggetto il rapporto contrattuale ma è) limitato al provvedimento di esclusione, ed alla sua motivazione.

La valutazione circa la gravità delle precedenti violazioni contrattuali, riservata alla stazione appaltante, non è sindacabile nel merito dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma - a fronte della denuncia di illegittimità non solo per violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter, codice contratti pubblici, ma anche per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, come nel caso di specie - necessita di motivazione sufficiente a scongiurare la manifesta irragionevolezza, la mancanza di proporzionalità, il palese travisamento dei fatti o l'omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, che finirebbero per inficiare, sotto i denunciati profili di eccesso di potere, il giudizio di inaffidabilità dell'appaltatore e quindi la determinazione di esclusione raggiunta all'esito di tale giudizio. Ciò anche in ragione del fatto che, con la recente modifica apportata all'art. 80, comma 5, lett. c-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016 si è inteso escludere qualsivoglia automatismo tra la risoluzione per inadempimento del precedente contratto e l'esclusione dalla gara successiva da parte della (stessa od altra) stazione appaltante" (cfr. C.d.S., Sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668).

Ulteriori informazioni: -

353. Schede Osservatorio | 21.04.2021

### **Chi è autorizzato a richiedere e compilare il CEL sul nuovo sistema elaborato da SIMOG per la richiesta di tali documenti?**

Solamente il RUP titolare del CIG è autorizzato a compilare e richiedere il CEL sul nuovo sistema.

In caso di RUP subentranti in corso di esecuzione contrattuale ed impossibilitati all'emissione del CEL, potranno portare a termine tale adempimento solamente prendendo in carico, sul sistema SIMOG, i rispettivi CIG, diventando in tal modo i titolari di tale procedimento (CIG).

Ulteriori informazioni: -

352. Schede Osservatorio | 16.04.2021

**Le Schede osservatorio devono essere compilate anche per i contratti che rientrano tra i cosiddetti „contratti esclusi”?**

A partire dal 01.01.2020 per i contratti esclusi di importo  $\geq$  40.000 euro vanno compilate le Schede ordinarie.

*Ulteriori informazioni: -*

351. Schede Osservatorio | 16.04.2021

**Con SIMOG 3.04.04 è stata prevista la possibilità di compilare le schede del monitoraggio anche per importi inferiori a 40.000 € . Tale compilazione è da intendersi come facoltativa per tutti i contratti, compresi gli Accordi Quadro e Convenzioni e le relative adesioni?**

Per i CIG ordinari di importo inferiore ai 40.000€ (quindi anche accordi Quadro e/o Convenzioni) la compilazione delle schede osservatorio è facoltativa.

*Ulteriori informazioni: -*

350. Schede Osservatorio | 15.04.2021

**Quali sono le corrette modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e contributivi e informativi, in caso di modifica contrattuale che rispetti le condizioni e le soglie di cui all’art. 106, compreso la proroga tecnica?**

La comunicazione delle modifiche contrattuali, deve avvenire utilizzando la scheda specifica (modifica contrattuale). Pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l’appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso e al relativo Collaudo o alla certificazione di Regolare esecuzione; di conseguenza, non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta.

*Ulteriori informazioni: -*

349. Schede Osservatorio | 15.04.2021

**Quali sono le corrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di gare d’appalto annullate, revocate o senza esito?**

Le informazioni afferenti a gare d’appalto annullate/revocate successivamente alla pubblicazione del bando, ovvero a gare dichiarate deserte, che non hanno prodotto esito a seguito di offerte irregolari, inammissibili, non congrue o inappropriate, devono essere trasmesse compilando nei termini temporali previsti (30 giorni dall’approvazione degli esiti della procedura di gara) la scheda “Mancata aggiudicazione”.

*Ulteriori informazioni: -*